




GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/12/2011



ADDI' 07/12/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
SUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 587

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica denominata Lazio Entrate S.p.A."



587 - 7 DIC. 2011 R

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica denominata Lazio Entrate S.p.A."

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico Finanziaria e Partecipazione

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale n. 6/2001;
- VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/09/2002;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente "*Norme in materia di programmazione, Bilancio e Contabilità Regionale*";
- VISTI gli artt. 117, comma terzo, e 119 della Costituzione;
- VISTO la legge 5 maggio 2009, n. 42, "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*";
- VISTA l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione della sopra citata L. n. 42/2009:
- D.Lgs. n. 85/2010 – *Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*
 - D.Lgs. n. 156/2010 – *Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;*
 - D.Lgs. n. 216/2010 – *Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province;*
 - D.Lgs. n. 23/2011 – *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale;*
 - D.Lgs. n. 68/2011 – *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;*
 - D.Lgs. n. 88/2011 – *Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*
 - D.Lgs. n. 118/ 2011 – *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;*
 - D.Lgs. n. 149/2011 – *Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*



VISTO in particolare il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, concernente *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"*;

CONSIDERATO che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui agli artt. 117, comma terzo e 119 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali posti con legge dallo Stato, spetta alla Regione Lazio la definizione dei caratteri dell'autonomia finanziaria della Regione e degli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni della L. n. 49/2009 e dei decreti attuativi che sono derivati dalla stessa, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 68/2011, la Regione Lazio è chiamata a gestire nella sua interezza il proprio sistema tributario regionale, pianificando e governando, con strumenti adeguati, i flussi di gettito fiscale, i sistemi di controllo, accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate regionali, nonché i meccanismi di riequilibrio dello stesso in favore degli Enti Locali;

RAVVISATA la necessità, per le tematiche sopra descritte, di dare concreta attuazione alle disposizioni derivanti dalla L. 42/2009, mediante la costituzione di una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, secondo il modello dell' "in house providing", denominata "Lazio Entrate S.p.A.", nel rispetto di quanto disposto all'Art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

CONSIDERATO che la società in questione, dovrà operare per lo sviluppo di strategie tese a:

1. fronteggiare l'evasione e l'elusione fiscale supportando la Regione Lazio nella definizione delle azioni di recupero da porre in essere;
2. raggiungere un maggiore livello di equità fiscale, attraverso l'impulso, nei riguardi della Regione Lazio, all'attività di accertamento e riscossione;
3. ridurre i costi sostenuti dalla Regione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che la società, sarà chiamata, inoltre, a curare l'implementazione di una Anagrafica Tributaria Regionale, quale valido strumento di analisi e monitoraggio del gettito fiscale, nell'ambito di una più generale Banca Dati Regionale, fruibile anche dagli altri Enti Locali del Lazio, al cui interno siano riportati, non solo dati di natura tributaria, ma anche tutte le informazioni utili favorire una piena attuazione delle disposizioni contenute nella L. 42/2009, con particolare riguardo al Federalismo Fiscale e alla lotta all'evasione, secondo quanto specificato al D.Lgs. 68/2011;

CONSIDERATO che tale società, infine, sarà chiamata a coadiuvare la Regione nel processo di governo delle attività di controllo, accertamento e riscossione anche coattiva dei



587 - 7 DIC. 2011 R



tributi propri e dei tributi derivati della Regione, supportando la stessa nella definizione di politiche tributarie, extra-tributarie e patrimoniali;

VISTA


la relazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico Finanziaria e Partecipazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,



587 27 DIC. 2011²



DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica denominata Lazio Entrate S.p.A.", che consta di numero otto articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 587
DEL 7 DIC. 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
*"Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica denominata
Lazio Entrate S.p.A."*



A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. De" or similar, written in a cursive style.

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in conformità con l'articolo 56 dello Statuto regionale, al fine di consentire la concreta attuazione del federalismo fiscale, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), nonché al fine di adottare misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, promuove la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica, denominata "Lazio Entrate S.p.A.", di seguito società, secondo quanto previsto dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

2. La società opera quale strumento di supporto della Regione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione e più in generale nell'ambito delle attività afferenti alle entrate tributarie proprie e a quelle derivate, secondo il modello dell'in house providing, in conformità alle disposizioni di cui dall'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name of the official who signed the document.

Art. 2
(Attività)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, la società:

- a) assicura, per conto della Regione, l'implementazione e la gestione dell'anagrafe tributaria inserita nella banca dati di cui all'articolo 6;
- b) coadiuva la Regione, nel rispetto della normativa vigente, nel processo di governo delle attività di controllo, accertamento e riscossione anche coattiva dei tributi propri e dei tributi derivati della Regione;
- c) opera per lo sviluppo di strategie tese a:
 - 1) fronteggiare l'evasione e l'elusione fiscale supportando la Regione Lazio nella definizione delle azioni di recupero da porre in essere;
 - 2) raggiungere un maggiore livello di equità fiscale, attraverso l'impulso, nei riguardi della Regione, all'attività di accertamento e riscossione;
 - 3) ridurre i costi sostenuti dalla Regione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie;
- e) supporta la Regione nella definizione delle politiche tributarie, extratributarie e patrimoniali;

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche in favore di società a totale partecipazione pubblica nonché di altri enti pubblici, anche operanti fuori della Regione, a condizione che gli stessi partecipino al capitale sociale della società e finanzino con proprie risorse lo svolgimento delle attività stesse.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

Art. 3

(Condizioni per la partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano che:

- a) alla Regione venga riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale e che tale maggioranza permanga in ogni caso, anche a fronte di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
- b) l'oggetto sociale sia esclusivo e conforme con quanto previsto dagli articoli 1 e 2;
- c) possano partecipare alla società:
 - 1) enti locali del Lazio;
 - 2) altre Regioni;
 - 3) enti pubblici e società in house a totale partecipazione pubblica, anche operanti fuori della Regione, la cui finalità istituzionale o il cui soggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello della società;
- d) sia riservata alla Regione la nomina dei componenti degli organi sociali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2449 c.c. e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5;
- e) sia esclusa la partecipazione al capitale sociale di soggetti privati;
- f) sia necessario l'obbligo di preventiva informazione alla Giunta regionale per gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) siano definiti, al fine dell'esercizio del controllo analogo, i rapporti tra Regione, enti eventualmente partecipanti e società;
- h) sia necessario l'obbligo di conformazione alle direttive della Giunta regionale adottate nell'esercizio dei poteri afferenti al controllo analogo, con particolare riferimento alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo



Art. 4

(Procedure per la costituzione e partecipazione azionaria della Regione)

1. Il Presidente, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla Società e, in particolare:

- a) a stipulare l'atto costitutivo;
- b) a sottoscrivere le azioni e gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri definendo altresì le rispettive contribuzioni e partecipazioni alla società.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di controllo che la Regione esercita sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi e le forme di controllo congiunto con gli altri enti eventualmente partecipanti alla società.

3. L'iniziale partecipazione azionaria della Regione Lazio nella società avviene tramite la sottoscrizione di azioni e il versamento di una somma per un valore totale pari ad euro 500.000,00.



Art. 5

(Rappresentanti della Regione nella società ed organi sociali)

1. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia da lui delegato.

2. Alla nomina dei componenti degli organi sociali riservata alla Regione ai sensi dell'articolo 2449 c.c. provvede il Presidente della Regione, nel numero stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto della società stessa.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono scelti tra soggetti che abbiano maturato elevata esperienza per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dieci anni, nell'esercizio di attività professionale o di docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico, tributario e finanziario ovvero nello svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o di società pubbliche o private, nonché nello svolgimento di incarichi dirigenziali all'interno della pubblica amministrazione.



Three handwritten signatures in black ink, positioned below the stamp. The first signature is a large, stylized 'R'. The second is a smaller, more fluid signature. The third is a signature that appears to be 'M. G.'.

Art. 6

(Banca dati per l'attuazione del federalismo fiscale e per la lotta all'evasione nel Lazio)

1. La Regione, al fine di valorizzare la funzione di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario regionale di cui all'articolo 117, terzo comma e articolo 119 della Costituzione ed al fine di acquisire i dati per l'attuazione del federalismo fiscale, istituisce la banca dati per l'attuazione del federalismo fiscale e per la lotta all'evasione nel Lazio.

2. Nell'ambito della banca dati è ricompresa l'anagrafe tributaria regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 68/2011.

3. La banca dati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, opera sulla base delle informazioni periodiche, concernenti in particolare i dati tributari, finanziari e di bilancio, forniti, fra l'altro, dalle amministrazioni pubbliche del Lazio.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, previa intesa, richiede le informazioni necessarie alle altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3.

5. Il contenuto e le modalità dell'invio dei dati di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. La Regione, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, promuove la condivisione della banca dati da parte delle amministrazioni pubbliche del Lazio, nonché l'integrazione con altre basi informative.



Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione:

- a) nell'ambito dell'UPB C16 di un apposito capitolo denominato: "Partecipazione della Regione Lazio alla società Lazio Entrate S.p.A.", con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501;
- b) nell'ambito dell'UPB C21 di un apposito capitolo denominato: "Spese per le attività della società Lazio Entrate S.p.A. e per la gestione della banca dati per l'attuazione del federalismo fiscale e per la lotta all'evasione", con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per gli anni 2011, 2012 e 2013, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.



Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



A handwritten signature in black ink, which appears to be "R. De Muro".

REGIONE
LAZIOASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PARTECIPAZIONE
L'ASSESSORE

RELAZIONE

Con l'introduzione del Federalismo Fiscale, e nello specifico del D.Lgs. 68/2011, le Regioni sono chiamate a pianificare e governare le entrate tributarie in modo efficace, attraverso un'attenta e oculata gestione del gettito fiscale, al fine di preservare i livelli di spesa e di servizi che le Regioni erogano ai propri cittadini.

Ad oggi, un aspetto da prendere seriamente in considerazione origina dall'esistenza di talune inefficienze nella gestione delle entrate tributarie regionali; in particolare, si è avuto modo di constatare come, nonostante la grande attenzione alle politiche di gestione dei tributi e ai necessari controlli da porre in essere nei confronti degli enti ai quali si affidano le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, la struttura regionale non dispone dei mezzi adeguati per assicurare pianificazione e controllo sull'insieme dei processi tributari.

In particolare, si rileva la sostanziale assenza di una **Banca Dati** costituita da tutte le informazioni utili all'attuazione del Federalismo Fiscale, e nello specifico di una **Anagrafe Tributaria Regionale**, fruibile anche dagli altri Enti Locali, nell'ambito della quale possano essere contenute tutte le informazioni concernenti il numero dei contribuenti, i gettiti da essi prodotti, gli inadempimenti da questi posti in essere, il recupero delle somme evase e tutte le attività propedeutiche a contrastare il fenomeno elusivo, nonché ad ottimizzare la gestione della riscossione ordinaria.

Con la costituzione della Banca Dati e dell'Anagrafe Tributaria in essa ricompresa si aspira a:

1. dare attuazione alla normativa che prevede la **funzione regionale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario** di cui all'art. 117, terzo comma e 119 della Costituzione;
2. e a consentire la **concreta attuazione del federalismo fiscale regionale**, nonché ad adottare misure volte al **contrasto dell'evasione fiscale**, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 68/2011.

Infatti solo il "**federalismo delle informazioni**", ovvero la disponibilità di informazioni complete e dettagliate sui dati fiscali, finanziari e di bilancio dei diversi attori istituzionali che operano nel territorio regionale, può permettere di governare in modo efficiente ed efficace il nuovo processo.

A seguito di una approfondita analisi normativa si conviene nel costituire una "**società in house**" la quale, in una prima fase, svolgerà principalmente attività di





technology support in favore della Regione Lazio e relativamente ai processi di gestione dei tributi propri e derivati ad essa affidati della L. 42/2009 e del D.Lgs. 68/2011.

Essa deve essere dotata di una **struttura organizzativa snella**, la quale, avvalendosi di consolidate e forti competenze manageriali, professionali e tecniche da acquisire da manager provenienti dall'esterno del settore pubblico, nonché di valide competenze interne (es. personale comandato Regionale o di LAit), offra un valido supporto alle strutture amministrative della Regione, nelle attività in ambito tributario operando in modo diretto.

In particolare alla menzionata società verranno affidati i seguenti compiti non attribuiti al momento ad alcuna direzione:

- a. costituzione e gestione di una **Anagrafe Tributaria Regionale** (e della più ampia Banca Dati per l'attuazione del Federalismo Fiscale) che consenta di raccogliere ed analizzare il gettito delle entrate riveniente sia da tributi propri regionali che da quelli derivati, nonché i dati di pertinenza degli altri Enti Locali del Lazio;
- b. analisi dei dati disponibili nell'anagrafe al fine di **orientare specifici controlli** da parte degli organi preposti o affidatari dell'accertamento e della riscossione (Ag. Entrate);
- c. analisi di gettito al fine di salvaguardare il legislatore regionale al momento dell'introduzione di **agevolazioni o incentivi fiscali**;
- d. estensione dell'ambito di intervento della nuova società, in favore degli **Enti Locali** nella gestione delle proprie potestà introdotte dal federalismo, attraverso l'apporto nella Banca Dati delle informazioni tributarie di questi ultimi;
- e. perseguimento di una **politica di riduzione dei costi** attualmente sostenuti dalla Regione a fronte dei servizi convenzionati (Ag. Entrate – Equitalia – ACI – Poste) che partecipano ai processi di accertamento e riscossione, anche attraverso il **recupero di una parte dell'IVA**, esposta nelle fatture ricevute dalla Regione Lazio dai partner convenzionati e ricevuta mediante il meccanismo del rimborso della detrazione.

Il progetto Lazio Entrate in questa prima fase prevede di dare continuità alla gestione delegata sia dell'IRAP, attraverso la convenzione con Ag. Entrate, che del Bollo Auto, attraverso la convenzione con ACI. Soltanto a seguito della piena





REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PARTECIPAZIONE
L'ASSESSORE

operatività della nuova società, e in considerazione dell'evoluzione parallela della normativa in ambito di federalismo fiscale, si valuterà l'opportunità di internalizzare i processi attualmente affidati a questi operatori su base convenzionale.

Si ricorda che, sulla base di quanto stabilito dall'Art. 9 del D.Lgs. 68/2011, a tutte le Regioni, a partire dal 2012, sono stati attribuiti i proventi da controllo fiscale in materia di IRAP e Addiz. IRPEF, nonché quelli riferiti al gettito della compartecipazione IVA. Il progetto Lazio Entrate, prevedendo la costituzione dell'Anagrafe Tributaria Regionale, determinerebbe un effetto benefico in tutti i processi che saranno finalizzati all'applicazione, non solo di tale norma, ma anche di quelle relative alla gestione delle Compartecipazioni di Comuni e Province al gettito, rispettivamente, dell'Addiz. Reg. IRPEF e del Bollo Auto.

In termini conclusivi il progetto Lazio Entrate dovrebbe attribuire alla Regione Lazio, riempiendo un vuoto attualmente esistente, il possesso e la piena gestione dei dati e delle informazioni relative al gettito fiscale del territorio laziale nella prospettiva di un ruolo attivo da interpretare nell'ambito della riforma federale tributaria, con una particolare vocazione per il supporto agli Enti Locali.

L'Assessore
Stefano Cetica

